

LA TERZA PARTE A VENEZIA: L'AVOGARIA DI COMUN TRA POLITICA  
E PRASSI QUOTIDIANA (SECOLI XVI-XVIII)*Cristina SETTI*Via Isonzo 261, 30022 Ceggia (VE), Italia  
e-mail: tinamail\_c@libero.it**SINTESI**

*L'esame dell'antica magistratura dell'Avogaria di Comun in quanto possibile "terza parte" del sistema istituzionale della Repubblica di Venezia deriva dalla constatazione della sua posizione di centralità strutturale all'interno di tale sistema: sia per i suoi compiti di garante delle leggi, sia per la sua posizione di intermediario nei vari tipi di incarichi che le erano affidati. Tenendo in considerazione questo profilo analitico, si sono ricercati gli attributi e le ragioni di questa centralità nella descrizione dell'apparato burocratico di tale magistratura e delle sue attività quotidiane, nonché nell'analisi delle peculiarità che rendevano esso funzionale all'equilibrio dell'intera struttura di governo; il tutto alla luce dell'ideologia egualitarista che caratterizzava la tradizione costituzionale veneziana. Ne consegue una sensibile riformulazione dell'attributo di "terzo" riferito dell'Avogaria, nonché la considerazione di come questo attributo venga meno o, viceversa, riaffiori, nei momenti in cui il sistema repubblicano aristocratico entra in crisi o, viceversa, tenta una difficile riaffermazione.*

*Parole chiave: aristocrazia, sovranità, giurisdizione, egualitarismo, avogadori, notai, repubblicanesimo*

THE THIRD PARTY IN VENICE: THE *AVOGARIA DI COMUN* BETWEEN  
POLITICS AND DAILY PRACTICE (XVI-XVIII CENTURIES)**ABSTRACT**

*The examination of the ancient magistracy of Avogaria di Comun as possible "third part" of the institutional system of the Republic of Venice comes from the realization of its structurally central position within this system: both for its task of ensuring the laws and for its position as an intermediary in its various assignments. Taking into account this analytical profile, we have sought the attributes and the reasons for this centrality in the description of the bureaucratic apparatus of this magistrature and its daily activities, as well as in the analysis of the features that made this one functional to the equilibrium of the entire structure of government; we have done so considering the egalitarian ideology that characterized the constitutional tradition of Venice. As a result, it comes a significant*

*reformulation of the attribute of “third party” related to the Avogaria, as well as consideration of how this attribute weakens or, conversely, emerges, at times when the aristocratic republican system is in crisis or, conversely, attempts a difficult reaffirmation .*

*Key words: aristocracy, sovereignty, jurisdiction, egalitarianism, avogadori, notaries, republicanism*

## INTRODUZIONE: UNA TERZIETÀ STRUTTURALE

Nel 1736, nel corso della redazione dei suoi *Ragionamenti politici intorno alla Repubblica di Vinegia* (BMC, 1), il patrizio Nicolò Donà effettuò in pochi tratti di penna una disamina del governo veneziano destinata a divenire assai degna di nota. Egli in pratica decompose in modo sorprendentemente estrinseco l'assunto ideologico su cui per secoli si era retto il governo della Repubblica di Venezia: l'egualitarismo politico dei membri della sua classe dirigente<sup>1</sup>. Un egualitarismo che, a ben guardare, si era sia psicologicamente che sostanzialmente spezzato da molto tempo (Sabbadini, 1995; Hunecke, 1998), se non altro per il cristallizzarsi di una situazione che tendeva ad assommare alla diversità di situazioni economiche delle casate nobiliari lagunari una speculare diversità di fortune politiche; una situazione per cui, in altre parole, una parte sempre più consistente di queste casate, in modo più evidente tra XVII e XVIII secolo, rimase progressivamente esclusa dalle possibilità di carriera ai vertici della Repubblica, in parallelo al consolidarsi di tendenze oligarchiche interne al corpo aristocratico. Un egualitarismo tuttavia, il cui significato formale si era ipostatizzato nel corso dei secoli, tanto da costituire oltre che il principale filtro ideale che informava la mentalità dei nobili veneziani, un vero e proprio principio giuridico; la cui traduzione pratica non constava solo nella rigida definizione di una «società di ordini» (Mousnier, 1971) bensì lo rendeva di fatto un assunto costituzionale, implicito presupposto dell'equilibrio di un sistema repubblicano a base aristocratica celebrato nel discorso pubblico ufficiale per quasi tutto il corso dell'età moderna (Gaeta, 1982; 1984; Gilbert, 1977; Del Negro, 1984a).

Non diversamente da altre società di antico regime, l'eguaglianza formale dei patrizi dava adito ad un meccanismo di rotazione delle cariche per cui esse dovevano essere distri-

1 Egli infatti elaborò una descrizione delle autorità veneziane dal punto di vista dei «conflitti politico-sociali tra le “classi del patriziato”», quando invece gran parte del dibattito politologico antecedente e contemporaneo si limitava a declinare le divisioni interne in termini istituzionali, cioè vertendo più sulle forme di governo che non sui rapporti di potere che le condizionavano (Del Negro, 1984b; 1984a; per la biografia di Donà, cfr. Del Negro, 1991). Proveniente da una *casa* (o *ramo*, cfr. Hunecke, 1998, 363-364) di media nobiltà, Nicolò Donà fu forse il primo a ricondurre questi rapporti di potere a una classificazione di tipo socio-economico, in virtù della quale raggruppava i patrizi in quattro classi (Proceri, Benestanti, Meccanici, Plebei) cui erano tendenzialmente legati precisi destini politici: in Collegio e Senato se appartenevano alle prime due classi, nelle Quarantie e in magistrature minori se erano meccanici o plebei. Date le logiche disequaglianze che ne conseguivano, egli proponeva dunque una serie di riforme tese a rendere partecipi del governo tutti e quattro i gruppi ma anche ad eliminare, nel lungo periodo, gli estremi più ricchi e più poveri.

buite, almeno in teoria, in base alla caratura politica dei candidati e all'esperienza maturate, secondo una sorta di *cursus honorum* informale, ma tale da assicurare la partecipazione al governo di tutti i potenziali membri della classe dirigente. In questo sistema di potere una parte relevantissima era occupata dall'amministrazione della giustizia, prevedendo ciascuna di quelle cariche, oltre che prerogative in qualche misura politiche, una certa quota di giurisdizione, un certo potere di giudicare nell'ambito specifico di competenza delle stesse (Besta, 2009, 2-3). Questa facoltà giurisdizionale, oltre ad essere per così dire "fisiologica" nelle istituzioni degli stati d'antico regime in quanto costituiva l'espressione tangibile del potere sovrano, basato ancora sulla sovrapposizione tra *potestas* e *iurisdictio* (Mannori, 1994, 409-426), era dunque la sua principale modalità di auto-rappresentazione; cosicché, anche nella Repubblica di Venezia, essa si distingueva quale indispensabile canale di comunicazione tra sudditi e autorità: con la conseguenza che gli organi istituzionali che si dedicavano in primo luogo alla materia giudiziaria, come ad esempio le Quarantie, si facevano di frequente interpreti delle varie istanze provenienti sia dalla città che dai suoi domini, assumendo in questo un'indubbia connotazione politica.

Ciò paradossalmente, pur caratterizzando questi organi come "terza parte" nell'ambito dello stato territoriale marciano, li ridimensionava in modo sensibile nel contesto istituzionale della città dominante, dove tali magistrature per tutto il corso dell'età moderna furono notevolmente dequalificate, in ragione di una progressiva alterazione degli equilibri di governo che andò a favore ora del Consiglio dei Dieci, ora del Senato: collegi, questi, più schiettamente "politici", in confronto ai quali istituzioni del genere delle Quarantie rappresentavano una sorta di scomoda eredità<sup>2</sup>. In che senso allora è possibile, nel contesto di questo «sistema giuridico repubblicano» (Povolo, 2006), individuare la figura di un terzo? In che cosa consisterebbe tale figura? Considerato il quadro di riferimento politico-istituzionale della classe dirigente veneziana in età moderna, è mia opinione che essa sia individuabile nei tre patrizi che ricoprivano la nota carica pubblica dell'Avogaria di Comun.

---

2 Le Quarantie infatti riflettevano una concezione del potere sovrano di tipo medievale, in cui il governo centrale si proponeva quale mediatore alternativo dei conflitti rispetto ai poteri locali, senza la pretesa di travalcarli (Fioravanti, 2002): immagine assai diversa da quella di potere egemone, investito della facoltà di punire o graziare, che si andrà affermando nell'Europa moderna (Sbriccoli, 2002), e che a Venezia, nello specifico, era veicolata dalle pratiche assai più sommarie del Consiglio dei Dieci. L'autorità delle Quarantie, infatti, dal punto di vista processuale era espressa proprio nelle modalità di giudizio lì praticate, che lasciavano ampio spazio a una fase dibattimentale in cui dominavano il confronto tra le parti e le considerazioni informali. Fra i critici di tali tribunali vi fu lo stesso Donà, che ne attaccava proprio le pratiche giudiziarie, a suo parere eccessivamente discrezionali ed arbitrarie, frutto di un sistema che assegnava l'amministrazione della giustizia a giovani patrizi in genere privi di una pur minima acculturazione giuridica (BMC, I, cc. 142-147). Va tuttavia ricordato che «le riflessioni di Nicolò Donà si calavano in una temperie culturale e politica in cui l'élite di governo riteneva ormai imprescindibile l'esigenza di porre argini alla discrezionalità dei giudici» (Povolo, 2004, 41); una temperie culturale assai mutata, ove una più incisiva configurazione del ruolo della sovranità dello stato nell'amministrazione della giustizia attraverso la ristrutturazione del sistema giudiziario e del diritto da esso espresso era in netto contrasto con il pragmatismo e lo spirito negoziale ancora in essere nelle Quarantie, nonché nella maggior parte dei fori veneziani.

Questa infatti rappresentava innanzitutto il garante costituzionale di tale sistema, se non altro per la sua facoltà di cassare, all'interno d'ognuno degli organi di governo più importanti, gli atti legislativi (le *parti*) ritenuti non conformi a quel coacervo di norme, consuetudini e procedure più o meno standardizzate che è stato identificato dagli studiosi come «diritto veneto» (Cozzi, 1982, 319-334) e di cui l'aspetto che noi diciamo "costituzionale" (cioè pertinente alle istituzioni e alle loro prerogative) era parte integrante e dinamica. Gli avogadori in questo senso ricoprivano insomma il ruolo di chi di volta in volta doveva assicurare e ribadire delle regole condivise in maniera preventiva ed imprescindibile; ruolo di vigili garanti che si ripercuoteva con analogo significato anche nell'ambito dei processi penali veneziani, l'altro loro principale campo d'azione, nel quale essi assumevano la pubblica accusa, sulla base di una valutazione preventiva degli atti processuali effettuata seguendo criteri di conformità a leggi e procedure consacrate dall'uso<sup>3</sup>.

Ma da altri punti di vista, l'attributo di terzo-garante affibbiato agli avogadori di Comun assume connotazioni tali da rivelarlo in tutta la sua polisemia. Polisemia indubbiamente consonante al carattere poliedrico di questa magistratura, in generale deputata a far rispettare le leggi, ma responsabile sin dall'inizio di molti altri compiti a un tempo amministrativi e istituzionali, come la tenuta del Libro d'oro (una sorta di anagrafe delle famiglie patrizie), la tenuta dei capitolari delle altre magistrature (ai fini della convalida dei loro atti), i controlli fiscali, l'esecuzione delle confische e, dal 1569, la conduzione dei processetti destinati a certificare la *cittadinanza originaria* degli aspiranti a quelle cariche burocratiche destinate a chi patrizio non era (Trebbi, 1980; Zannini, 1993). Polisemia che però, relativamente a questa varietà di funzioni, risulta accostabile ad altri possibili significati riconducibili alla "terza parte": la mediazione, l'imparzialità, il filtraggio delle istanze delle parti in causa e pertanto un certo potere di ridefinizione semantica delle stesse. Indagare la misura con cui l'Avogaria di Comun aderiva a questi ambiti categoriali è scopo precipuo di questo breve saggio, con la consapevolezza che, per meglio delineare la figura-tipo dell'avogadore, oltre il suo profilo istituzionale, già opportunamente configurato dagli studiosi (Cozzi, 1981 e 1982), è necessario cercare di cogliere qualcosa di più del suo *ménage* quotidiano. Per questo non sarà superfluo qualche cenno sulla struttura e sulle evoluzioni dell'ufficio, inteso nel senso di apparato burocratico, cui facevano capo i tre avogadori di Comun.

## L'OFFICIO DELL'AVOGARIA: COMPOSIZIONE, STORIA E PECULIARITÀ

L'epoca in cui Nicolò Donà redigeva i suoi *Ragionamenti* è quella in cui la riflessione sulla «crisi del patriziato»<sup>4</sup> era espressione più che mai della crisi dei suoi ordi-

3 Ciò particolarmente nei processi d'appello, dove non a caso erano considerati dei "giudici medi", il cui patrocinio riguardava innanzitutto la legittimità delle procedure usate in primo grado. In questo contesto, così come nell'ambito delle assemblee legislative, essi si servivano di una procedura detta *intromissione*, con cui sospendevano ed eventualmente portavano a giudizio tutti gli atti, decreti o sentenze che ritenevano non conformi al *corpus* giuridico della Repubblica, a base prettamente consuetudinaria (Setti, 2009).

4 Questa categoria intende delineare, più che un periodo generale di declino, il punto di rottura suscitato dallo

namenti e quindi, di conseguenza, delle sue istituzioni più tradizionali. Anche se i nodi effettivi di questa crisi si manifestarono circa trent'anni più tardi in infruttuosi tentativi di riforme di struttura (Venturi, 1990), le percezioni del patrizio, benché viziate dalla sua posizione tendenzialmente filo-oligarchica, rivelano che già in quell'epoca quella mentalità formalmente (ma non ingenuamente) egualitarista aveva perso tutta la sua pregnanza per divenire, da allora in poi, un *topos* retorico occasionalmente funzionale a mascherare delle rivendicazioni di parte (Del Negro, 1992, 168-169). Anche da qui forse si spiega la mancanza di freni inibitori che il Donà esprimeva nella qualificazione negativa di magistrature come l'Avogaria di Comun, un tempo assai rispettate e ambite (Cozzi, 1958, 23-25).

Il suo giudizio però, più che da astio di fazione, sembra maturare da una sorta di istinto classista, di aristocratico disprezzo verso i patrizi di bassa condizione che andavano a ricoprire sovente questa carica, magari approfittando a proprio vantaggio dei considerevoli poteri che essa assegnava a ciascuno di loro.<sup>5</sup> Costoro appartenevano al *milieu* sociale dei cosiddetti *quarantiotti*, un gruppo di nobili di ricchezze modeste o scarse che, per le anzidette ragioni di contesto, limitava la propria ascesa politica all'accesso nelle Quarantie, talora ascendendo al rango di senatore<sup>6</sup>, talaltra invece discendendo in uffici e cariche

---

scoppio ineludibile di annose tensioni sedimentate all'interno del corpo patrizio, sempre più disgregato e mutilo, ma d'altro canto ostinatamente legato all'invulnerabilità della propria tradizione istituzionale (Cozzi, 1982 e 2000; Del Negro, 1982 e 1984b). Per tutto il Settecento il rapporto con questa tradizione, sintetizzabile nella ricerca costante di continuità con le sue strutture e tematiche più rappresentative (l'equilibrio dei poteri, l'equità della giustizia, etc.), fu un fattore identitario che coinvolse patrizi delle più diverse tendenze politiche (dai membri della cosiddetta «aristocrazia senatoria» come Marco Foscarini ai «moderati» di condizione media come Vettor Sandi, sino ai membri della «nobiltà quarantiotta»), ma al contempo si caratterizzò come sintomo di un'insicurezza strisciante, da ambo i lati, nei confronti di possibili cambiamenti e riforme (Cozzi, 2000 e 1982, 319-410).

- 5 «Questi nobili che esercitano la carica di Avogadori di Comun sono ora per l'ordinario della Classe de Meccanici, e alcuna volta ancor di plebe; tutto che ne' tempi addietro fosse esercitata da benestanti eziandio. Da questo ne segue che esercitando essi la loro autorità secondo l'istinto della loro natura, vale a dire di uno della classe de' Meccanici, poiché questa classe /.../ si accomoda facilmente con quella de' Plebei, e che tutti unitamente o temono o invidiano l'autorità degli Proceri, e sdegnano soggettarsi a quella de' Benestanti; procurano questi meccanici Avogadori di dilatar sempre più l'autorità loro, e di restringere quella de' magistrati de' Proceri o de' Benestanti /.../ Allora con la sponda e col pretesto d'esercitar le loro incombenze danno adito alle lor passioni private di manifestarsi, di sfogarsi /.../ Et ecco in campo l'invidia, la quale bramante quell'autorità e quelle preminenze che veggono nell'invidiato, se le arrogano et usurpano il potere. Ecco lo sdegno, con cui cercando di vendicarsi di che onde averanno sofferto alcun danno per ragione dell'autorità de' Proceri e de' Benestanti, contro questi si volgono et in ogni modo s'impiegano sino che abbiano loro inferito un pregiudicio eguale al sofferto e ancora maggiore. Et ecco finalmente l'odio palese che tenta solo di nuocere a quello che odia. Quanto mai perniziosi non sono tutti questi effetti Vostre Eccellenze [= gli Inquisitori di Stato, cui è dedicata l'opera] appien lo ravvisano. Pur qui non finiscono. Tutti questi disordini s'avanzano a segno che facendo fermentare negli animi le [su] descritte passioni, gli spingono ad divenire ancora in privato contro i ranghi de' Proceri e de' Benestanti, querelandosi del loro governo, della loro avarizia, alterigia e tacciandoli pubblicamente di prepotenza e tirannia». (BMC, I, cc. 135-138)
- 6 In particolare gli avogadori, che già entravano in Senato «nella lor veste di rigidi sorveglianti dell'applicazione delle leggi», avevano acquisito sin dal 1493 la facoltà di accedervi in modo permanente anche dopo l'esercizio della carica (Besta, 2009, 49-50).

assolutamente minoritari (Del Negro, 1982, 329-339 e 1984c, 320-326). Il punto di vista “sociologico” che Donà sembra assumere come criterio d’analisi dell’ordine sociale cui egli stesso appartiene è al contempo quello che caratterizza la sua opera come innovativa ma anche che ne denota i limiti di prospettiva, un sintomo dei quali è a mio avviso l’eccessiva semplificazione che egli fa della figura istituzionale dell’avogadore di Comun, troppo spesso appiattita su quella del *quarantotto* per mera affinità socio-economica<sup>7</sup>. Questa facile assimilazione, anche se in sostanza corretta, rischia invero di non rendere giustizia alla singolarità dell’esperienza giuridico-istituzionale di questo magistrato, investito di doveri e simbolismi che informavano fortemente le sue mansioni operative, e l’esperienza pratica che ne derivava.

Le sue peculiari funzioni necessitavano appunto del supporto di un apparato burocratico di un certo rilievo, paragonabile per prestigio a quella schiera di notai e «famiglie di cancelleria» che partecipava all’azione di governo dei collegi e delle magistrature fondamentali<sup>8</sup>. Un apparato burocratico definitosi sin dal Medioevo e cresciuto di importanza per tutto il corso dell’età moderna, sino al XVIII secolo, epoca in cui, in corrispondenza alla progressiva perdita di autorevolezza degli avogadori, esso sembra vantare un certo grado di emancipazione da questi, forte anche del suo profondo e secolare legame con il Consiglio dei Dieci. Proprio ai tre Capi di questo importantissimo consesso, cui tra l’altro spettava la giurisdizione sui processi criminali più importanti, oltre che su quelli che coinvolgevano direttamente l’integrità dello stato, i notai e i cancellieri dell’Avogaria dovevano la loro autonomia e il loro immutato prestigio. Furono infatti delle leggi emanate dai Dieci nel 1459 e nel 1468 a svincolare definitivamente l’ufficio dell’Avogaria dalle ingerenze della Quarantia Criminale<sup>9</sup>, sottraendo a questa le nomine dei notai ed equiparando di fatto il personale avogaresco a quello della Cancelleria Ducale, del quale i notai

7 E perché a volte gli stessi avogadori provenivano dalle file dei giudici delle Quarantie, e viceversa. La sovrapposizione tra le due magistrature spesso però non tiene conto della loro differente caratura giurisprudenziale, dovuta proprio alla diversità delle loro funzioni e alle significative differenze formative che ne conseguivano, come dimostrano i loro frequenti contrasti di opinione (per i quali si vedano Cozzi, 2000, 338-341; Ravà, 1866).

8 L’espressione «famiglie di cancelleria» denota quelle famiglie di cittadini originari non nobili che tra XV e XVII secolo finirono per assumere il controllo sostanziale delle cariche burocratiche della Cancelleria Ducale, cariche volte in particolare a rendere operative le delibere di Senato, Collegio e Consiglio dei Dieci. Tali famiglie costituivano nella società veneziana un corpo distinto e riconoscibile, che nel secolo XVI aveva assunto connotati precisi anche grazie a una ridefinizione in senso più esclusivista del concetto giuridico di «cittadinanza originaria» (Casini, 1992, 144-148; Zannini, 1993, 61-83 e 2000, 38-40).

9 La quale aveva avuto sino ad allora il monopolio delle nomine dei notariati. Il Consiglio dei Dieci, le cui prerogative giurisdizionali in quel periodo erano in netta espansione proprio a detrimento dei collegi più antichi come la Quarantia (Cozzi, 1982, 81-104), riuscì ben presto ad ottenere il controllo della Cancelleria Ducale, riformandone le procedure di reclutamento e la gestione degli avanzamenti di carriera di notai e segretari (Trebbi, 1980, 69-71). Alla Quarantia rimase la possibilità di eleggere di quattro in quattro anni il personale cancelleresco delle singole magistrature attraverso tre “Presidenti sopra gli uffici” da essa delegati *ad hoc*: possibilità da cui furono definitivamente esclusi nel 1481 (e, a più riprese, nei due secoli successivi) alcuni uffici strategici, tra i quali appunto quello dell’Avogaria, i cui candidati venivano esaminati dagli avogadori stessi (ASV, 3, 30 Giugno 1538).

*primari* (cioè il capoufficio e il suo vice) dell'Avogaria ricevevano ora definitivamente le stesse prerogative e onori<sup>10</sup>.

È probabile che questa equiparazione derivi dalla considerazione di quanto l'attività di tali «ministri» fosse strategica: i notai avogareschi di fatto detenevano il monopolio dell'azione giudiziaria penale, istruendo, oltre a quelli di loro pertinenza, proprio i processi dei Dieci, intervenendo occasionalmente negli affari di altri uffici (come quelli dei Cinque alla Pace e dei Censori, presso i quali erano soliti impraticarsi i loro coadiutori<sup>11</sup>) e accollandosi essi stessi l'onere di smaltire i casi di minor rilievo<sup>12</sup>; tanto che a partire dal 1525 i Capi stabilirono di inviarsi periodicamente due notai della Cancelleria Ducale a svolgervi un apprendistato quadriennale. Non solo: è dello stesso periodo (1531) la stabilizzazione definitiva, a beneficio dei notai primari dell'Avogaria, del titolo di “circospetto”, che di fatto li metteva sullo stesso piano dei potenti segretari, di cui almeno a partire dal XVI secolo iniziarono a surrogare alcune funzioni, in specie quelle relative ai processi<sup>13</sup>. Il parallelismo tra queste due tipologie di burocrati, dell'Avogaria e della Cancelleria, si fece ancor più palese nel 1553, anno in cui in seguito a una tentata candidatura di un notaio dell'Avogaria alla segreteria dei Dieci, i Capi deliberarono che essa era ammissibile (ASV, 2, 7 luglio 1553), implicando in tal modo l'ampliamento delle possibilità di carriera di questi funzionari.

La latente, e forse talora ingombrante, presenza di questo legame coi Dieci non impedì tuttavia agli avogadori di mantenere un certo controllo sui loro apparati. Esso era del resto sancito dalle stesse leggi che avevano reso autonomo l'ufficio e sembra ragionevole arguire che nella maggior parte dei casi si traducesse in un rapporto di sostanziale complicità con i loro indispensabili assistenti. Con essi del resto questi magistrati intrattenevano un regime di convivenza a dir poco simbiotico, se non altro perché il supporto di almeno due notai per avogadore era previsto sia durante la loro partecipazione alle assemblee di governo, sia nella tenuta dei piccoli collegi criminali che ogni avogadore, a turno, doveva mensilmente sovrintendere per condurre a termine le istruttorie dei processi (ASV, 2, 7 maggio 1531 e 10 Dicembre 1533). A cadenza mensile, sempre una volta per uno, era anche la supervisione dell'ufficio, gestita dall'avogadore titolare («avogador di mese»)

10 Che prima invece venivano loro concesse per grazia, e su richiesta degli avogadori, che peroravano la causa dei loro sottoposti facendo fede sulla loro competenza. Questa pratica (già rilevata in Frasson, 1980, 605) è attestata sin dal 1386 (ASV, 1 e ASV, 2, ad annum).

11 Come è riscontrabile in ASV, 2, 15 febbraio 1591 more veneto.

12 Ossia i casi che non venivano *placitati* (cioè rinviati a giudizio) in Quarantia dagli avogadori stessi. Questa competenza, già attestata per il primo Cinquecento come consueta (ASV, 2, 3 Giugno 1520), fu indubbiamente uno degli elementi che conferirono all'ufficio dell'Avogaria una certa identità di corpo e un'autonomia d'azione, tale da indurre talvolta gli avogadori stessi a ribadire la necessità del proprio intervento in determinate fasi del procedimento (ASV, 2, 10 Maggio 1646).

13 I segretari (di Senato, Collegio e Consiglio dei Dieci) erano le figure burocratiche più importanti dopo il Cancellier Grande (a proposito del quale cfr. Casini, 1991): già responsabili di mansioni cancelleresche, ad essi era affidato il compito non indifferente di verificare e ricordare ai consiglieri patrizi i precedenti di leggi o le delibere in discussione. Coadiuvarono inoltre ambasciatori e rappresentanti veneziani presso le corti estere, ove svolgevano sovente incarichi diplomatici di rilievo cruciale, come la conduzione di trattative di pace (Trebbi, 1986; Neff, 1981; Grubb, 2009, 229-338).

con l'emanazione di direttive interne chiamate *terminazioni*; spesso però si delegava il mantenimento della disciplina ai notai primari, o ad altre figure compresenti come lo *scontro* (che tra l'altro registrava i nomi di chi redigeva gli atti, anche in base alle tipologie documentarie) e il *ragionato* (che in generale aveva il controllo sul bilancio dell'ufficio). Queste ultime due figure erano parte integrante di un organico che generalmente si aggirava attorno alle 25-30 persone, tra le quali vanno annoverati anche un *masser* e un *quadernier* (deputati alla custodia e alla manutenzione dell'ufficio), un *lettore ordinario* e quattro *copisti* (per la stesura degli atti ufficiali), e un avvocato fiscale, che difendeva l'ufficio da eventuali querele di privati<sup>14</sup>.

Quanto ai notai, usavano ripartirsi la loro sempre ingente mole di lavoro secondo competenze specifiche: i due *primari*, più anziani ed esperti, erano deputati alla custodia e al controllo dei registri più importanti, oltre ad avere compiti direttivi; i tre *ordinari* con i loro coadiutori (da tre a nove, a seconda delle epoche) si occupavano rispettivamente della compilazione dei registri pergamenei, del Libro d'Oro, delle Leggi ordinarie, e delle *parti* straordinarie; tutta l'attività giudiziaria (consistente nella registrazione di denunce, testimonianze e atti affini, nella redazione delle lettere e nella tenuta dei notatori) era di norma svolta da tutti i notai (ordinari e straordinari) che si avvicendavano ogni mese per coppie. Ogni notaio si serviva di uno o due *fanti* (uscieri, che erano sei, uno per sestiere) per le citazioni e le notifiche a testi, imputati e querelanti; anche gli interrogatori erano svolti dai notai ma sempre con la presenza dell'avogadore che seguiva il caso. Senza contare, infine, la presenza fissa dei due notai-tirocinanti della Cancelleria Ducale, la cui attenzione era però rivolta all'istruzione dei processi delegati dal Consiglio dei Dieci, loro futuro ambito di servizio.

È comprensibile come il mantenimento dell'ordine non fosse così agevole; oltretutto il numero di effettivi era variabile a causa della diffusa pratica delle *sostituzioni*<sup>15</sup> o di cooptazioni ufficiose di personale suppletivo (talora con l'assenso degli avogadori stessi), usanze che implicavano una proliferazione incontrollata dei coadiutori. Ciò poteva dar luogo ad abusi o ritardi in altri incarichi: tra '600 e '700 non a caso si assistette ad un incremento di provvedimenti mirati a richiamare il personale, minacciando pene crescenti

14 Gli avvocati fiscali che esercitavano nelle magistrature non vanno confusi con i due Avvocati Fiscali della Serenissima Signoria, il cui patrocinio era ben più esteso, difendendo essi lo stato nelle cause intentategli da privati (Dalla Colletta, 1995, 45-65). Curiosamente questa era stata, nel Medioevo, la funzione originaria degli Avogadori di Comun, così chiamati proprio perché difendevano gli interessi del Comune.

15 Cioè all'uso, consolidatosi a partire dalla metà del XVI secolo, di affittare o vendere la propria carica a dei sostituti che in teoria dovevano essere approvati dalle magistrature competenti, mentre di fatto erano quasi sempre "abusivi", talora privi dei requisiti previsti per l'esercizio del notariato dalla legge sulla cittadinanza; anche perché molte volte erano i magistrati stessi a essere indulgenti, prendendo poi una percentuale sugli affitti (Mousnier, 1970, 390-392; Derosas, 1980, 476-505). Nel caso specifico dell'Avogaria di Comun, a giudicare dalle *parti* del Consiglio dei Dieci che regolamentano la materia (e. g. ASV, 2, 5 Novembre 1613), tale rapporto di complicità sembra sussistere sino alla prima parte del secolo XVII; poi, forse anche per le crescenti difficoltà finanziarie in prossimità della Guerra di Candia (1645-1669), si moltiplicano invece le *terminazioni* degli avogadori tese a vietare i sostituti e a redistribuire e a concentrare il lavoro (con assegnazione di premi ed emolumenti aggiuntivi) sul personale già in essere per non dover assumere altra gente («senza contribuire ad altri nodari», ASV, 2, 4 Ottobre 1639).

sino alla revoca dell'incarico; se all'inizio tali interventi riguardarono soprattutto fanti e impiegati di minor rango (lettori, copisti, etc.), rei di truccare le tariffe, commettere errori nelle notifiche o di eseguire copie di documenti processuali senza autorizzazione dei superiori, nel corso del XVIII secolo essi colpirono anche i notai ordinari. I quali d'altronde non esitavano a chiedere e ottenere grazie di sostituzione dal Consiglio dei Dieci (ASV, 2, 18 Agosto 1759), cui ufficialmente spettava l'approvazione finale delle nomine: in sintonia con un'epoca in cui l'appannarsi della figura avogaresca come garante di un sistema ritenuto perfetto si rifletteva anche nel rapporto con i suoi sottoposti, il quale, a quanto pare, cominciò a scollarsi già dagli ultimi decenni del Seicento.

### L'OFFICIO E I MAGISTRATI: DINAMICHE E RELAZIONALITÀ

Così, il lento e apparentemente inesorabile sfaldarsi dell'autorità dell'Avogaria di Comun<sup>16</sup> non sembra coincidere con quello della macchina burocratica deputata a sostenerne l'attività. Anzi, tutto sommato, gli effetti della convivenza quotidiana tra magistrati e notai sono visibili tanto sulla mai davvero diminuita autorevolezza degli avogadori, forti di un'esperienza giurisdizionale assai peculiare rispetto alle altre, quanto sulla concezione che l'ufficio aveva di se stesso, sulla consapevolezza che esso pareva avere della propria importanza nell'ambito della complicata macchina istituzionale veneziana. Abbiamo già accennato a come questa specie di autodeterminazione dei notai fosse in qualche modo implicita nell'ampio margine di autonomia che essi detenevano nel mandare avanti i procedimenti penali, e a come tutto ciò talora urtasse le prerogative degli avogadori stessi. Allo stesso modo abbiamo sottolineato come la carriera in Avogaria potesse essere in più di qualche caso una sorta di trampolino di lancio verso le stesse posizioni di spicco a cui potevano concorrere i notai della Cancelleria Ducale, sulla base della sostanziale equiparazione con quest'ultimi, più volte ribadita dal Consiglio dei Dieci. Ebbene, proprio quest'equiparazione e quest'autonomia, larvamente interconnesse, risultano essere determinanti nell'affermazione da parte dei notai della propria singolarità e, quindi, di riflesso, della centralità dell'istituzione di cui facevano parte.

A conferma di ciò ci sovviene la significativa intromissione (con successiva cassazione da parte del Senato), nel 1622, del tentativo di un notaio ordinario della Cancelleria Ducale, Antonio Padavin, di concorrere al posto di Notaio Primario dell'Avogaria. Questo atto è significativo da un duplice punto di vista: politico, perché di fatto sancisce l'inaccessibilità all'ufficio avogaresco di elementi controllati direttamente dai Capi del Consiglio dei Dieci<sup>17</sup>; giuridico, in quanto costituisce la ratificazione dell'usanza, invalsa

16 All'obiettivo declino delle magistrature tradizionali fecero da contraltare le persistenti prerogative dell'Avogaria, il cui potere di intromissione evidentemente si fece sentire per quasi tutto il Settecento, sollecitando, ancora negli anni '90, le lamentele di chi auspicava riforme mirate per limitarlo (Curti, 1795, 242–246). Ciò è tanto più significativo se si considera che l'autorità dell'Avogaria aveva subito una significativa compressione nel 1761, con l'arresto dell'avogadore Angelo Querini da parte degli Inquisitori di Stato (magistratura satellite del Consiglio dei Dieci, cfr. Cozzi, 1965) e la conseguente ratifica della superiorità giurisdizionale di questi (Bozzola, 1948; Del Negro, 1982).

17 Nello specifico Antonio Padavin era figlio dell'influente segretario dei Dieci Giovan Battista Padavin,

tra gli avogadori da tempo immemorabile, di riassegnare le cariche notarili in base a una rotazione interna, benché formalmente le progressioni di carriera fossero determinate da regolari concorsi. La pratica fattuale comportava pertanto che i posti più importanti rimanesse appannaggio esclusivo del personale interno all'ufficio, e che le cooptazioni dall'esterno avvenissero dunque solo al livello delle coadiutorie. Ad ulteriore riprova di ciò, un provvedimento analogo si ha nel 1654, con l'intromissione di una parte della Quarantia che aveva tentato di sottrarre agli avogadori la nomina dei loro notai, parte poi cassata in Senato il 2 Novembre dello stesso anno in quanto contraria alla consuetudine e alle leggi in materia (ASV, 2, ad annum).

Quest'ultima intromissione costituì la pietra tombale sui parecchi tentativi fatti in quel periodo dalla Quarantia Criminale per riprendersi il controllo di queste nomine prestigiose, contestualmente alla grande vendita pubblica degli uffici iniziata nel 1636 per rimpinguare le casse dello stato (Mousnier, 1970, 394). L'insistenza con cui però tale collegio di giudici tentò di intromettersi nelle nomine dell'ufficio dell'Avogaria (nel 1636-'37, nel 1639 e nel 1648, cfr. ASV, 3, ad annos), pur avendo perso il loro controllo da due secoli, suona tuttavia stupefacente, anche per i metodi usati, attribuibili forse alla consapevolezza dell'irregolarità della propria invasione di campo: la suddetta intromissione del 1654, ad esempio, fu seguita da un ordine ingiuntivo della Quarantia (fatto con precetto penale il 3 Novembre) agli avogadori di Comun affinché eseguissero immediatamente la sua deliberazione (del 30 Ottobre) nonostante l'intervento del loro collega fosse stato tempestivo nel sospenderla; costui dovette allora intervenire immediatamente con una nuova intromissione, il giorno 4, atta ad impedire che l'ordine venisse eseguito; ottenendo infine dal Senato una sentenza assai eloquente, votata con una maggioranza di 102 voti a 32:

*Quod pars capta in Excellentissimo Consilio de XL ad Criminalia sub die 30 Octobris nuper elapsi, tenoris et continentiae ut in ea, simul cum omnibus ab ea secutis, annexis, connexis et dependentibus, tamquam pars cum secutis et annexis ut supra male et indebite et cum disordine lata; eo quia est contra consuetudinem, contra deliberationem eiusdem Consilii et contra leges, alisque rationibus et causis dictis, deductis et allegatis incidatur, cassetur, revocetur et adnulletur, ac si minime capta fuisset; ad hoc ut in posterum Advocatores Communis possint circa electionem suorum notariorum absque alteratione aut innovatione servare antiquam et adhuc usitatam consuetudinem, et observatur leges in hac materia et precipue Serenissimi Maioris Consilii 1515, 1569, 1581, 1522, et Excelsi Consilii X.m 1459, 1468 et 1614. (ASV, 2, 29 Dicembre 1654)*

---

futuro Cancellier Grande (Casini, 1991, 234-238), e probabile discendente di quel Nicolò Padavin che era riuscito a divenire segretario dei Dieci nel 1589 (Zannini, 1993, 158) dopo aver prestato servizio come primario in Avogaria (ASV, 2, passim). Il prestigio della sua famiglia, così come la sottolineatura dei diritti della Cancelleria Ducale («per esser l'ufficio dell'Avogaria annesso alla Cancelleria Ducal...che per le leggi e pubblica munificenza è stata sempre resa capace di ogni officio e beneficio»), pur convincendo due avogadori su tre della bontà dei suoi requisiti, non furono tuttavia sufficienti ad impedire l'intervento del terzo avogadore, che patrocinò la pretesa dei suoi notai «che tale denominazione e prova non possa cader in altri che in uno di loro solamente» (ASV, 2, 29 Settembre 1622).

Questi episodi, considerati assieme a un decreto del Consiglio dei Dieci del 1666 che ribadiva il suo potere di grazia sulle nomine dei sostituti, nonché quello degli Avogadori in alcuni casi specifici, sono a mio avviso sintomatiche del clima concorrenziale già presente tra le diverse fazioni del patriziato, clima che proprio in quegli anni andava cristallizzandosi, ripercuotendosi nell'esercizio o meno di determinati poteri. A fronte di questo contesto, è comunque evidente come l'iniziativa degli avogadori di Comun (o almeno di uno di essi) si fosse rivelata determinante nel riportare gli equilibri a favore dell'ufficio, del quale alcuni avogadori, in questi momenti cruciali per la definizione della propria identità, seppero cogliere e riaffermare le prerogative. Può darsi che questo legame tra magistrati e «ministri» fosse dovuto anche allo spirito con cui questi singoli avogadori interpretavano la loro funzione e quindi, di riflesso, quella del loro apparato burocratico. Ma può anche darsi che la struttura collaudata di questo stesso apparato abbia influito in maniera decisiva nel ridefinire la propria immagine, del resto già delineata da alcuni segni riconoscibili.

Uno dei questi era, ad esempio, la tendenza a conservare l'uso del latino nella redazione della maggior parte dei documenti: cosa che in età moderna, a fronte dell'affermazione generalizzata del volgare, costituiva certo un fattore di distinzione ed affermazione identitaria (Frasson, 1980, 606) oltre che il residuo simbolico di uno *stylus iudicandi* che nella prassi giudiziale avogaresca sembrava persistere inalterato. A questo proposito Paolo Frasson, commentando gli aspetti estrinseci degli *spazzi* (sentenze) della Quarantia Criminal tra XV e XVI secolo, la registrazione dei quali spettava ai notai avogareschi, osserva:

*La parola latina si era ormai caricata di un valore che tutta una lunghissima tradizione aveva elaborato, e alla sua conservazione avrà di sicuro giovato quell'aspetto rituale proprio dell'amministrazione della giustizia penale» anche perché «sovente la terminologia delle sentenze del tribunale veneziano sembra riecheggiare il piglio e il lessico che dovevano essere comuni alle pratiche criminali, o proutuari per il Foro, allora in circolazione a Venezia /.../ Nella laconica perentorietà di quelle espressioni l'ufficiale voleva probabilmente definire dei casi chiave, dei verdetti che potessero restare di esempio in maniera che in analoghe situazioni future il tribunale non si pronunciasse in maniera diversa, ma si badasse a tenersi sul solco delle decisioni passate, stabilendo così qualcosa di più forte che una semplice consuetudine, qualcosa che somigliasse a una tradizione scritta. Sotto questo aspetto lo sforzo del segretario è analogo a quello del dottore in legge che viene compilando per la stampa il suo volume. (Frasson, 1980, 593-594)*

Queste brevi ma importanti considerazioni, praticamente valide anche per i secoli successivi, ci aiutano a constatare come il lavoro burocratico al cospetto degli avogadori fosse molto più che mera attività cancelleresca: nell'ausilio fornito alla loro azione giudiziaria, così come nella compilazione dei vari registri, nella sistemazione dell'archivio e nella sua periodica ristrutturazione, andava costituendosi, giorno per giorno, una sorta di memoria storica concernente non solo la legislazione in materia penale bensì un vero e proprio *corpus* di precedenti e consuetudini che contribuiva quotidianamente a plasmare la *ratio* giu-

ridica delle magistrature che, direttamente o meno, si avvalevano dei servigi dell'apparato avogaresco: in primo luogo, dunque, degli avogadori stessi. Ciò è tanto più rilevante se si tiene conto delle basi volutamente consuetudinarie del «diritto veneto» (Cozzi, 1982, passim), nonché della sua propensione al ricorso, in ultima analisi, all'esercizio dell'*arbitrium*: cioè a un'interpretazione pragmatistica della leggi, qualora queste non si mostrassero sufficienti a dirimere la controversia in atto. Quest'ultima facoltà non poteva certo essere praticata *ad libitum*, ma doveva necessariamente adattarsi allo spirito della tradizione, ricercando anche nelle decisioni più "libere" una certa conformità ai valori espressi dal sistema giuridico vigente<sup>18</sup>. Ed è chiaro che tale operazione presupponeva una *forma mentis* la cui inculcazione giuridica fosse stata alimentata da un discreto contatto con i precedenti e, pertanto, con procedure di tipo analogico che contribuissero a formare dei valori di riferimento, nonché a ridefinire questi ultimi caso per caso, alla luce delle ragioni delle parti e del contesto politico, giurisdizionale e antropologico in cui aveva luogo la controversia.

Di tal genere era appunto la mentalità che informava l'azione degli avogadori, il cui fine precipuo, insito nel loro potere di *intromissione*, consisteva proprio nel riaffermare questo principio giuridico: nel garantire, in altre parole, che l'*arbitrium* (di un giudice di primo grado, di un legislatore, di un amministratore) non si trasformasse mai in arbitrarità, di modo che il sistema nel suo complesso non subisse alterazioni di rilievo o che, viceversa, incanalasse eventuali alterazioni nel solco della tradizione veneziana. L'attributo di sostanziale imparzialità che ne conseguiva, oltre a corroborare il prestigio dell'ufficio, costituiva d'altra parte il riflesso di quell'ideale di continuità della tradizione aristocratica di governo che nel '700 palesò tutte le sue crepe.

## CONCLUSIONE: IL '700 E LA CRISI DELL'AVOGARIA COME TERZA PARTE

Quanto detto sinora si riferisce soprattutto ad un concetto di terzietà di tipo posizionale, derivato cioè dalle caratteristiche strutturali del sistema costituzionale veneziano. Entro tale sistema infatti, agli avogadori di Comun era attribuito un ruolo di garanzia che talora poteva tradursi in un ruolo di intermediazione e di sintesi. In altre parole, il controllo di tipo costituzionale che gli avogadori praticavano su atti, decreti, sentenze e procedure di fatto si risolveva nella rielaborazione dei contenuti delle istanze proposte, più che nella loro assicurazione. Ciò avveniva in virtù di un'opera di filtraggio della tradizione giuridica veneziana resa possibile dal costante supporto di un apparato burocratico che costituiva il punto di congiunzione tra magistrature e collegi, quali soprattutto la Quarantia Criminal e il Consiglio dei Dieci, assai diversi per attitudine di governo e potestà giurisdizionale, e perciò anche latori di una diversa concezione del potere sovrano.

18 In termini giuridici, infatti, *arbitrium* «non significa arbitrio, ma ricorso a criteri non formalistici, che consentono di raccogliere prove che non sono previste dalla *lex*, di ricorrere discrezionalmente alle *presumpciones* e di superare mediante queste anche la forza delle prove scritte, di irrogare pene, di andare, in somma, oltre la forma, alla sostanza del rapporto in ragione del quale sorge la lite: il giudice dotato di questi poteri procede, dicono le fonti 'per iustitiam, laudem et arbitrium, bona fide, secundum quod mee discretioni videbitur iustum atque decens' /.../ tutte le volte che per risolvere la lite è necessario non soltanto *facere rationem*, ma anche *facere iustitiam*». (Cassandro, 1963, 43)

Concezione, questa, che denotava oltretutto una diversa declinazione del concetto di terzietà: orizzontale e intermedia da un lato, verticale e gerarchica dall'altro. È chiaro come il prevalere dell'una o dell'altra, comportasse un preventivo mutamento di prospettiva nel conferire l'attributo di "terzo" a un dato ingranaggio del sistema istituzionale. Nel caso dell'Avogaria di Comun, quest'attributo parve quindi conservare la sua validità fintanto che i presupposti egualitari del governo aristocratico, riflessi nella tradizione giuridica espressa dalle Quarantie, trovarono riscontro, quantomeno nell'ideologia ufficiale; diversamente, non appena la «crisi della concezione dell'eguaglianza» (Cozzi, 1982, 102), già latente in tutta l'età moderna, si rese irreparabilmente manifesta, come avvenne a più riprese nel corso del XVIII secolo, l'opera di vigilanza di questi magistrati venne spesso vista, come attestano le parole di Nicolò Donà, quale strumento di lotta politica in seno a un patriziato tendenzialmente polarizzato in due fazioni politicamente e socialmente ben distinte, e pur tuttavia non del tutto disomogenee<sup>19</sup>.

Entrambe queste fazioni infatti, ogniqualevolta intendevano preservare i propri interessi (gli uni la propria egemonia di governo, gli altri la propria sopravvivenza politica), si ritrovavano a difendere, pur con diversi accenti e modalità, quello stesso sistema costituzionale (e ideologico) a base aristocratica che, in quell'epoca di grandi cambiamenti congiunturali, non garantiva più l'applicazione dei principi di equilibrio delle varie sue articolazioni istituzionali. Un sistema incrinato, tra l'altro, dalla mancata integrazione (politica, giurisdizionale e socio-antropologica) delle sue variegate componenti territoriali, domini la cui secolare autonomia non era più sufficiente a compensare la mai avvenuta partecipazione delle loro *élites* politiche al governo della Repubblica; denotando come, sino alla fine, l'immagine ultima della sovranità statale marciava fosse ancora ben lontana dall'adeguarsi a un concetto di "stato" trascendente e inclusivo, in quanto si identificava con gli interessi e gli ideali di una ristretta porzione della società veneziana (Povolo, 2000 e 2006); ma anche un sistema che, d'altro canto, pretendeva di smorzare e ridefinire le tensioni e le pulsioni provenienti dalle aristocrazie extra-veneziane per il tramite della giurisdizione, ambito in cui gli avogadori di Comun, tramite il filtraggio e l'accoglimento di appelli e denunce, avevano a lungo avuto un ruolo indubbiamente centrale. Essi non a caso, persino nelle ultimissime decadi di vita della Repubblica, continuarono a farsi carico tanto della preservazione di questo equilibrio giurisdizionale, quanto dell'integrazione e della rielaborazione dei nuovi contenuti culturali offerti da un contesto storico in rapido mutamento<sup>20</sup>: interpretando sino alla fine un ruolo di bilanciamento e armonizzazione che

19 Sia per caratteristiche socioeconomiche (per cui è utile la riformulazione del concetto di «aristocrazia senatoria» fatta in Del Negro, 1984c, ove si riscontra nei maggiori organi di governo, accanto ai patrizi più potenti, un certo numero di nobili di medio rango), sia per posizioni politiche, dato che quella sorta di "ceto medio" composto dai *quarantiotti* più "moderati" si dimostrò decisivo nel soffocamento delle rivendicazioni dei patrizi che proponevano, contro lo strapotere del Collegio, riforme decisamente radicali, come avvenne ne 1761-1762 (Del Negro, 1982, 404-420).

20 Nel 1784, ad esempio, essi si fecero promotori dinanzi al Senato della formazione di un Codice Penale in cui raccogliere tutte le leggi emanate in materia criminale dai vari organi politici di Venezia nel corso della sua lunga storia, con la prospettiva di togliere quelle messe in disuso dagli organi stessi o di fatto dalla consuetudine, e di suddividere le rimanenti sulla base della loro affinità con le *persone*, le *cose*,

era assai lontano dal luogo comune che li riduceva a sterili conservatori dell'esistente; ma che, nondimeno, era già stato fortemente compromesso dalla crisi complessiva di un sistema costituzionale ormai inadeguato, obsoleto dinnanzi alle ben più omogenee strutture statuali delle contemporanee monarchie assolutistiche, già avviate verso una prospettiva di tipo nazionale; ruolo che perse inevitabilmente di significato con la fine della Repubblica aristocratica.

---

le *azioni* (cioè con i giudici, i reati, le procedure, come è nella versione definitiva del 1792, cfr. ASV, 4; Cozzi, 2000, 326-356). Il codice, benché più simile a una compilazione che non a una moderna opera di codifica giurisprudenziale (Scarabello, 1985; Basaglia, 1986), era senz'altro in linea con le esigenze di «rappresentazione del diritto» che in quel secolo si erano manifestate in vari stati europei «come espressione di istituzioni e forze operanti nella società civile», nonché quali manifestazioni dei singoli profili statuali (Birocchi, 2006, 34-36), anche perché raccoglieva l'esigenza, già manifestata da più parti, di edificare una raccolta di leggi valida anche per i domini della Terraferma; esso d'altra parte teneva conto del legame imprescindibile con la tradizione giuridica veneziana, di cui appunto non doveva tralasciare nulla. Gli avogadori si proposero fin da subito come i più adatti a intraprendere un'opera di tal genere, proprio perché si ritenevano i più versati in ambito penale: non in quanto possessori di cultura giuridica scritta, bensì in virtù della loro secolare esperienza in fori e consessi, esperienza giurisdizionale che non a caso essi rivendicavano come valore positivo e fondante la loro autorevolezza di magistrati. Esperienza d'altronde riferibile a quel concetto di «prudenza» cui si richiamava anche Nicolò Donà quando definiva i limiti d'applicazione delle leggi criminali (BMC, I, cc. 118-120).

TRETJA STRANKA V BENETKAH: *AVOGARIA DI COMUN MED POLITIKO IN VSAKDANJO PRAKSO* (16.-18. STOLETJE)*Cristina SETTI*

Via Isonzo 261, 30022 Ceggia (VE), Italija

email: tinamail\_c@libero.it

## POVZETEK

*Kako opredeliti lik »tretjega« v smislu »nepristranskega« in »neopredeljenega« za časa starega režima? In kako vlogo tretje strani dojemajo znotraj sodstva, zadolženega za obravnavo tako občutljivih vprašanj, kot je kazensko pravo? Kakšne so povezave preko zvez, v katere je vključeno? Kakšen je vpliv političnih razmer? Izhajajoč iz dejstva, da pri kateremkoli konfliktu pravne narave na opredelitev pojma »tretja stran« vpliva vrsta spora in tipologija nasprotujočih si strani, je avtorica s preučevanjem notranje dinamike v Avogaria di Comun, eni najstarejših oblik sodstva v Beneški republiki, poskusila razumeti, v kolikšni meri in kako vsakdanja praksa, način novačenja osebja, odnosi in konflikti z drugimi forumi in politično-ideološki dejavniki vplivajo na posvetno reprezentacijo »garanta pravice«. S tovrstnega zornega kota so zaradi velikih naporov vodilnega beneškega razreda, vloženih v ureditev statutov in posodobitev sodnih postopkov, še posebej pomembna zadnja desetletja v obstoju Beneške republike. Posebej zanimivo je ugotoviti na kakšen način so se poskusi reforme odrazili pri delu Avogarije, oziroma če jih je bilo to okolje pripravljeno sprejeti.*

*Ključne besede: aristokracija, suverenost, jurisdikcija, egalitarizem, avogadori, notarji, republikanstvo*

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASV, 1** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), Avogaria di Comun (AC), reg. 2.  
**ASV, 2** – ASV, AC, reg. 13.  
**ASV, 3** – ASV, AC, b. 457.  
**ASV, 4** – ASV, Senato, Terra, fz. 2975, 29 Marzo 1792.  
**BMC, 1** – Biblioteca del Museo Correr, Venezia (BMC), Fondo Cicogna, codice 2586.
- Basaglia, E. (1986):** Il diritto penale. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 5/II. Vicenza, Neri Pozza, 163–178.
- Besta, E. (2009):** Il senato veneziano. Origini, costituzione, attribuzioni e riti. Venezia, Filippi [copia anastatica dell'edizione del 1899].
- Birocchi, I. (2006):** La formazione dei diritti patrii nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento. In: Birocchi, I., Mattone, A. (eds.): Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Roma, Viella, 17–71.
- Bozzola, A. (1948):** Inquietudini e velleità di riforma a Venezia nel 1761-1762. Bollettino storico-bibliografico subalpino, 46 (Torino), 1–24.
- Casini, M. (1991):** Realtà e simboli del Cancellier Grande veneziano in età moderna (Secc. XVI-XVII). Studi Veneziani, n. s., 12, 195–251.
- Casini, M. (1992):** La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI: una linea interpretativa. In: Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi. Venezia, Il Cardo, 133–150.
- Cassandro, G. (1963):** Concetto, caratteri e struttura dello stato veneziano. Rivista di storia del diritto italiano, 36, 23–49.
- Cozzi, G. (1958):** Il doge Nicolò Contarini. Roma, Istituto per la collaborazione culturale.
- Cozzi, G. (1965):** Note su tribunali e procedure penali a Venezia nel '700. Rivista Storica Italiana, 77, 4, 931–952.
- Cozzi, G. (1981):** Note sopra l'Avogaria di Comun. In: Tagliaferri, A. (ed.): Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori" (Trieste, 23-24 Ottobre 1980). Milano, Giuffrè, 547–557.
- Cozzi, G. (1982):** Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII. Torino, Einaudi.
- Cozzi, G. (2000):** Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento. In: Cozzi, G.: La società veneta e il suo diritto. Venezia, Marsilio, 311–356.
- Curti, L. (1795):** Mémoires historiques et politiques sur la République de Venise. Vol. 2. Lyon.
- Dalla Colletta, F. (1995):** I Principi di storia civile di Vettor Sandi: Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento. Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Del Negro, P. (1982):** Politica e cultura nella Venezia di metà Settecento. La «poesia barona» di Giorgio Baffo «quarantiotto». Comunità, XXXVI, 184 (Ivrea), 312–425.
- Del Negro, P. (1984a):** Forme e istituzioni del discorso politico veneziano. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 4/II. Vicenza, Neri Pozza, 407–436.

- Del Negro, P. (1984b):** Proposte illuminate e conservazione del dibattito sulla teoria e la prassi dello Stato. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 5/II. Vicenza, Neri Pozza, 123-145.
- Del Negro, P. (1984c):** La distribuzione del potere all'interno del patriziato veneziano del Settecento. In: Tagliaferri, A. (ed.): I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del convegno. Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983. Udine, Del Bianco, 311-337.
- Del Negro, P. (1991):** Donà, Nicolò. In: Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 40. Roma, Treccani, 786-789.
- Del Negro, P. (1992):** Il patriziato veneziano tra il vecchio e il nuovo repubblicanesimo: «libertà», «eguaglianza» e «democrazia» nel discorso politico della Serenissima alla vigilia della Rivoluzione Francese. In: Pii, E. (ed.): I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa. XVII-XIX secolo. Atti del convegno. Lecce, 11-13 ottobre 1990. Firenze, Olschki, 161-173.
- Derosas, R. (1980):** Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600: Gli Esecutori contro la bestemmia. In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Vol. 1. Roma, Jouvence, 431-528.
- Fioravanti, M. (2002):** Stato e costituzione. In: Fioravanti, M. (ed.): Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto. Roma, Bari, Laterza, 3-36.
- Frasson, P. (1980):** Tra volgare e latino: aspetti della ricerca di una propria identità da parte di magistrature e cancelleria a Venezia (Secc. XV-XVI). In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Vol. 1. Roma, Jouvence, 577-615.
- Gaeta, F. (1982):** L'idea di Venezia. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 3/III. Vicenza, Neri Pozza, 565-641.
- Gaeta, F. (1984):** Venezia da "Stato misto" ad aristocrazia esemplare. In: Arnaldi, G., Pastore Stocchi, M. (eds.): Storia della cultura veneta. Vol. 4/II. Vicenza, Neri Pozza, 437-494.
- Gilbert, F. (1977):** La costituzione veneziana nel pensiero politico fiorentino. In: Gilbert, F.: Machiavelli e il suo tempo, Bologna, Il Mulino, 115-167.
- Grubb, J. (ed.) (2009):** Family memoirs from Venice (15<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> centuries). Roma, Viella.
- Hunecke, V. (1998):** Il corpo aristocratico. In: Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. Vol. 8: L'ultima fase della Serenissima. Roma, Treccani, 359-429.
- Mannori, L. (1994):** Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII). Milano, Giuffrè.
- Mousnier, R. (1970):** Le trafic des offices à Venise. In: Mousnier, R.: La plume, le faucille et le marteau: Institutions et Société en France du Moyen Age à la Revolution. Paris, Presse Universitaires de France, 387-401.
- Mousnier, R. (1971):** Le gerarchie sociali dal 1450 ai giorni nostri. Milano, Editrice Vita e Pensiero.
- Neff, M. (1981):** A citizen in the service of the Patrician State: the career of Zaccaria de' Freschi. Studi Veneziani, n. s., 5, 33-64.

- Povolo, C. (2000):** The creation of Venetian historiography. In: Martin, J., Romano, D. (eds.): Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city state. 1297-1797. Baltimore, John Hopkins University Press, 495-497.
- Povolo, C. (2004):** Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai *pratici* settecenteschi. In: Chiodi, G., Povolo, C. (eds.): L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII). Vol. 1. Verona, Cierre, 19-170.
- Povolo, C. (2006):** Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII). In: Birocchi, I., Mattone, A. (eds.): Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Roma, Viella, 297-353.
- Ravà, G. (1866):** Della sapienza veneta in materia criminale. Venezia, Tipografia del Commercio.
- Sabbadini, R. (1995):** L'acquisto della tradizione: tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII). Udine, Istituto Editoriale Veneto Friulano.
- Sbriccoli, M. (2002):** Giustizia criminale. In: Fioravanti, M. (ed.): Lo stato moderno in Europa, Istituzioni e diritto. Roma, Bari, Laterza, 163-205.
- Scarabello, G. (1985):** Progetti di riforma del diritto criminale nel Settecento. In: Cozzi, G. (ed.): Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII). Vol. 2. Roma, Jouvence, 379-415.
- Setti, C. (2009):** L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello. Il diritto della regione, 1, 143-171.
- Trebbi, G. (1980):** La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII. Annali della Fondazione Luigi Einaudi, 14, 65-125.
- Trebbi, G. (1986):** Il segretario veneziano. Archivio Storico Italiano, 144, 1, 36-73.
- Venturi, F. (1990):** Settecento riformatore. Vol. 5: L'Italia dei lumi. Tomo II: La Repubblica di Venezia (1761-1797). Torino, Einaudi.
- Zannini, A. (1993):** Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII). Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- Zannini, A. (2000):** Il «pregiudizio meccanico» a Venezia in età moderna: Significato e trasformazioni di una frontiera sociale. In: Meriggi, M., Pastore, A. (eds): Le regole dei mestieri e delle professioni, Secoli XV-XIX. Milano, Franco Angeli, 36-51.